



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

D.G.C.I.I.

Programmazione Negoziata
Patti Territoriali
Via Molise, 2 00187 R O M A

PROT. N° 1.235.809

ROMA, 06.08.2004

**A i Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali
Loro Sedi**

**Ai Responsabili Unici
dei Contratti d'Area**

**Alla Cassa Depositi e Prestiti
Via Goito, 4
00186 ROMA**

**Alle Banche Convenzionate
Loro Sedi**

Oggetto: Patti territoriali e Contratti d'area – Chiarimenti e precisazioni

1. Apporto dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali agevolate

Il DM 320/2000 condiziona l'erogazione dell'agevolazione all'apporto da parte del beneficiario di mezzi propri in misura non inferiore al 30%. Tale disposizione si applica anche alle iniziative nel settore agricolo, stante la prevalenza per la natura normativa nonché per la posteriorità temporale del citato DM rispetto alla deliberazione CIPE 29/97, come successivamente integrata dalla deliberazione CIPE 127/98.

Per i soli specifici settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nel caso in cui il finanziamento sia superiore al residuo 70%, come consentito dalla normativa di riferimento, è possibile limitare l'apporto dei mezzi propri alla misura necessaria a completare la copertura finanziaria dell'investimento, senza imporre al beneficiario un onere privo di giustificazione nell'economia dell'iniziativa ammessa all'incentivo.

Il mancato apporto dei mezzi propri nel caso in cui l'investimento risulti già concluso, in virtù del D.M. 320/2000 che configura l'utilizzo di mezzi propri come condizione dell'erogazione dell'aiuto e non del suo riconoscimento, a fronte della definizione dell'investimento e, quindi, della realizzazione della finalità dell'incentivo, non legittima la revoca dell'agevolazione. In altri termini, la mancata immissione di mezzi propri, in corso d'opera, non consente l'erogazione delle quote di agevolazione per SAL; viceversa il completamento dell'investimento determina la possibilità di emettere un provvedimento definitivo di concessione sulla scorta della relazione della Banca e del verbale di accertamento di spesa, ancorché eventualmente dovesse risultare non perfezionato l'apporto di mezzi propri nei termini di cui al citato D.M. 320/00.

2. Ammissibilità delle spese

Con riferimento all'individuazione delle spese ammissibili alle agevolazioni il rispetto delle regole stabilite dalla Commissione Europea per il periodo 2000-2006, a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese (Aiuto di Stato 715/99), determina il superamento delle posizioni specificatamente introdotte dalla delibera CIPE n. 127/98 in quanto detto nuovo regime di aiuti, che ha autorizzato la legge 488/92 estende la sua applicabilità anche agli strumenti della programmazione negoziata.

L'applicazione delle regole di cui alla delibera CIPE n. 127/98 è comunque possibile qualora più restrittiva rispetto al nuovo regime di aiuti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Pasca di Magliano)
Firmato Pasca di Magliano